



COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

COPIA
Numero: 6
Data 23-04-2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE (CUBI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze Auditorium presso Civic Center in Via Dante Alighieri Liscate, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fucci Lorenzo	Presente	Sindaco
Rigamonti Andrea	Presente	Consigliere
Seghizzi Elisabetta Daniela	Presente	Consigliere
Aldini Attilia Morena	Presente	Consigliere
Cagni Marco Giovanni	Presente	Consigliere
Cagni Felice	Presente	Consigliere
Basile Concetta	Presente	Consigliere
Giroli Dario	Presente	Consigliere
Rancati Stefano	Assente	Consigliere
Grande Nicoletta Elisa Adele	Presente	Consigliere
Minerva Stefano	Presente	Consigliere
La Valle Claudio Massimo	Presente	Consigliere

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 **Dott.ssa Marzo Miriam Segretario Comunale**, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco **Lorenzo Fucci** nella sua veste di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 23/04/2024.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE (CUBI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Biblioteca comunale è stata individuata dall'Ente come servizio pubblico locale, fin dall'1999 anno di sua istituzione ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento comunale, adottato con delibera CC n.ro 43 del 28/11/2014;

PREMESSO CHE

- L'Azienda Speciale Consortile Culture Biblioteche in rete (di seguito "CUBI") è stata costituita il 19.7.2022 con sottoscrizione da parte di 52 Comuni fondatori, tra questi il Comune di LISCATE;
- CUBI esercita la funzione di sistema bibliotecario come inteso dall'art. 14 della L.R. nro 25/2016, a seguito di formale riconoscimento tramite deliberazione GR nro XII/221 del 3.5.2023;
- CUBI asc è un'azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali degli enti locali soci;
- CUBI asc è costituita per la gestione dei servizi bibliotecari e culturali degli enti locali aderenti (sia di interesse dell'intero Sistema Bibliotecario, sia dei singoli Soci); tali servizi sono analiticamente specificati all'art. 3 dello Statuto; con riferimento al comma 2 punto E del richiamato art.3, tra le finalità di CUBI è compresa quella di gestire in modo integrale singole biblioteche di Comuni aderenti che ne facciano richiesta;
- Lo statuto di CUBI, prevede all'art. 6 comma 2 che l'acquisto da parte degli enti aderenti di servizi ulteriori, in aggiunta a quelli di comune interesse, sia regolato dai contratti di servizio, anche con riguardo ai corrispettivi. Similmente, l'art. 14 della convenzione costitutiva di CUBI prevede che i Comuni aderenti abbiano la facoltà di affidare all'Azienda – mediante contratti di servizio e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi – la gestione di servizi o attività ulteriori compresi tra quelli di competenza dell'Azienda, di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
- Con delibera di CONSIGLIO Comunale n. 13 del 21/03/2023, il Comune di LISCATE ha già affidato a CUBI l'erogazione dei servizi di base per il periodo 2023/2028, sottoscrivendo apposito contratto di servizio in data 26/03/2023

ATTESO CHE Il Piano Programma 2024 di CUBI, approvato - congiuntamente al budget 2024/2026 - con delibera della Assemblea Consortile nro 2 del 1.2.2024, ha programmato l'avvio dell'erogazione dei servizi a domanda a partire dal 1.7.2024, includendo tra questi il servizio di gestione diretta delle biblioteche. Di tale servizio sono state definite le logiche di funzionamento, le caratteristiche di qualità, i costi, nonché l'iter operativo di avvio;

ATTESO CHE nella stessa seduta sono stati approvati:

- Piano Programma 2024/2026
- All. A - Budget, bilancio CE e flussi di cassa 2024/2026

- All. B - Quote comunali servizi di base 2024/2026
- All. C - Servizi a domanda - tipologie e importi
- All. D - Piano assunzioni 2024
- All. E - Programma acquisti 2024/2026
- All. F - Performances biblioteche 2015/2023
- All. G - Slide presentazione PP budget 2024/2026
- verbale della seduta di approvazione (seduta del 1.2.2024)
- parere comitato controllo analogo (seduta del 5.12.2023)
- parere commissione tecnica (seduta del 9.01.2024)

RICHIAMATO l'art 114 del TUEL secondo cui:

L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

ATTESO CHE a seguito di specifici momenti di approfondimento, con comunicazione PEC del 02/04/2024 assunta al protocollo comunale con N. 2493 CUBI ha formalizzato la propria proposta di gestione diretta della biblioteca di LISCATE, trasmettendo la seguente documentazione:

- Progetto di gestione diretta della biblioteca comunale;
- All_1: Offerta economica e parametri quantitativi del servizio richiesto;
- All_2: Piano degli obiettivi annuali di gestione e dati di funzionamento da monitorare (schema);
- All_3: Dati e indicatori di performance della biblioteca – Anni 2019 e 2023;

ATTESO CHE attualmente la gestione della biblioteca è gestita tramite affidamento a terzi individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica

RICHIAMATA in tal senso la determinazione del responsabile del settore 3 SETTORE 3 AFFARI GENERALI - SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA – SPORT- E TEMPO LIBERO COMUNICAZIONE - PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMA SPORTELLI POLIFUNZIONALI n. 206 del 29-12-2023 Registro generale n. 1447 del 29-12-2023 avente ad oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI LISCATE PERIODO: 01/01/2024 31/12/2024, con cui è stato affidato il servizio nelle more dell'attivazione dell'azienda speciale

RICHIAMATO l'art. 101 del D.Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e, del paesaggio, le Biblioteche sono incluse tra i luoghi di cultura e, concorrono secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione, educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza attraverso la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.

RICHIAMATI gli artt. 115 e 117 del D.lgs. 22.01.04.n. 42, Codice dei beni culturali, i quali espressamente prevedono che le attività di valorizzazione dei beni culturali ed i servizi di assistenza culturale e di ospitalità possono essere svolte in forma gestionale indiretta, qualora per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione non risulti conveniente, o mediante la gestione diretta.

RICHIAMATA La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n° 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come di seguito riportato:

“Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente a una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]”.

RICHIAMATA Per quanto attiene alla rilevanza economica, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n.° 5409, secondo la quale: “La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'articolo 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...]”.

ATTESO CHE l'art 113bis del TUEL disciplina la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), stabilendo che le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

ATTESO CHE sulla base delle considerazioni sopra indicate le attività ulteriori fornite da CUBI, tra cui la gestione della biblioteca nelle modalità proposta, possa considerarsi servizio pubblico non a rete a rilevanza economica, trattandosi di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza. In tal senso trovando applicazione, il recente D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022.

RICHIAMATO L'art. 14, del D.lgs. 201 / 2022, rubricato "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*" ai commi 1; 2;3, dispone:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”;

ATTESO che alla luce del nuovo scenario normativo, definito dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" - attuativo della delega contenuta nell'art. 8 della L. 5 agosto 2022, n. 118 - al fine di perfezionare l'affidamento diretto per il tramite di Azienda Speciale consortile di un contratto, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono

preventivamente verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'affidamento diretto stesso;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente, è stata, quindi, predisposta la *“Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di Biblioteca comunale a favore dell’Azienda speciale consortile Culture Biblioteche in rete (CUBI), ai sensi del D.lgs. 201/2022 art. 14, commi 2 e 3”*, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (**Allegato_1**);

DATO ALTRESÌ ATTO CHE l'appena citata relazione evidenzia quanto segue:

- L’Azienda speciale consortile *Culture Biblioteche in rete* (d’ora in poi “CUBI asc” o “CUBI”) è stata appositamente costituita quale soggetto strumentale, organizzato dagli Enti Locali, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi e attività funzionali ai soci, e dunque risulta in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la legittima ricezione di affidamenti diretti;
- CUBI è in possesso dei necessari requisiti di competenza e di specializzazione per lo svolgimento delle attività di interesse dell’Amministrazione tali da contribuire a giustificare il mancato ricorso al mercato;
- L’opportunità di non ricorrere al mercato dipende dalla necessità di mantenere in capo al Comune, o a persona giuridica su cui il Comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come nel caso di CUBI asc, funzioni ad alto valore sociale e che si distinguono per un alto contenuto anche in termini di governo della rete di servizi e, quindi non riducibili a mere prestazioni di terzi fornitori;
- In quest’ottica, il modello dell’Azienda speciale consortile ha il vantaggio di permettere al Comune di esercitare un controllo sulla propria Azienda analogo a quello esercitato sui propri servizi a garanzia del perseguimento dell’interesse generale;
- Grazie al controllo analogo l’Ente locale socio esercita un’influenza dominante sulla definizione e applicazione degli obiettivi strategici inerenti alla *governance* aziendale e, quindi alla gestione della Biblioteca comunale;
- In definitiva, il controllo analogo esercitato dal Comune su CUBI permette, al socio Ente locale, di attuare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa, evitando che interessi potenzialmente contrastanti ledano la tutela del diritto fondamentale alla formazione e all’informazione dei cittadini nonché la qualità dell’assistenza prestata dalla Biblioteca comunale a favore della collettività di riferimento;
- I benefici per la collettività connessi alla forma di gestione prescelta, considerata, un’opzione coerente con le linee di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, derivano dalla capacità di CUBI di assicurare il rispetto dei criteri di universalità; socialità; efficienza; efficacia; economicità nell’assoluta salvaguardia della qualità dei servizi offerti, grazie, tra l’altro, alla significativa esperienza maturata nella gestione dei servizi bibliotecari su scala territoriale, garantendo nel tempo la massima sinergia a vantaggio di una gestione dei corrispondenti servizi tale da soddisfare in pieno le esigenze delle collettività di riferimento;

CONSIDERATO che i criteri di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio offerto, di ottimale impiego delle risorse pubbliche, sono desumibili dalle condizioni previste nello schema di contratto di servizio, sottoposto ad approvazione, quale parte integrante dell’offerta economica, nonché dalle *“Linee-guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario CUBI”* (documento allegato alla convenzione costitutiva di CUBI asc) conformemente alle quali CUBI si impegna ad erogare il servizio affidato, come previsto all’art. 7 comma 3 dello schema di contratto di servizio (vd. All. 2 al presente atto).

Lo schema di Contratto di Servizio proposto, essendo la formale declinazione degli obblighi e dei diritti delle parti, in ordine alla gestione dei servizi pubblici in esso trattati, per il periodo 01.07.2024 – 31.12.2028, ha lo scopo di regolamentare la modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della Biblioteca Comunale, mediante la definizione degli obblighi reciproci tra COMUNE e CUBI asc per garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Azienda, la fattibilità degli obiettivi che l'Amministrazione, titolare della Biblioteca Comunale, intende perseguire a favore della Cittadinanza;

VISTO lo schema di contratto redatto dal Responsabile del Settore Affari Generali e condiviso con CUBI asc teso a disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda, da stipulare successivamente all'approvazione del presente atto di affidamento del servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato_2**), corredato dai relativi sub-allegati:

- sub_All_1: Offerta economica e parametri quantitativi del servizio richiesto
- sub_All_2: Piano degli obiettivi annuali di gestione e dati di funzionamento da monitorare
- sub_All_3: Dati e indicatori di performance della biblioteca – Anni 2019 e 2023

RILEVATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione della Biblioteca comunale all'Azienda Speciale Consortile CUBI;

RITENUTE sussistenti le condizioni per affidare all'Azienda Speciale Consortile CUBI il servizio in oggetto, come meglio specificato in seno alla relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato_1**), per la durata di 54 (cinquantaquattro) mesi, dal 01.07.2024 al 31.12.2028;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai sensi art. 239 comma 1 lettera b.3) del Dlgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 4 comma 2 lett. e) dal quale si evince la competenza del consiglio comunale su quanto in oggetto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti, di cui all'art 49 comma 1 del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

UDITO l'intervento illustrativo dell'assessore Seghizzi Elisabetta la quale spiega come, dopo aver aderito all'azienda consortile CUBI, il Comune di Liscate abbia deciso di affidare alla stessa anche il servizio bibliotecario, approvando nel contempo anche il programma e il budget da esso proposto.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – Assenti N. 1 (Rancati Stefano)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono qui espressamente richiamate;
- 2) **Di approvare** il Piano Programma e il Budget 2024/2026 di CUBI asc (con i relativi allegati indicati in premessa), pervenuto con PEC al protocollo dell'Ente n. 2493 del 02/04/2024;
- 3) **Di approvare** la *“Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di Biblioteca comunale a favore dell'Azienda speciale consortile Culture Biblioteche In Rete (CUBI), ai sensi del D.lgs. 201/2022 art. 14, commi 2 e 3”*, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (**Allegato_1**) – documentazione pervenuta la protocollo dell'Ente N. 2493/2024;

- 4) **Di autorizzare**, per i motivi espressi in narrativa e, che qui si intendono integralmente riportati, l'affidamento diretto all'Azienda Speciale Consortile CUBI, con sede in Via Agnese Pasta 43 - 20066 MELZO (MI) , P.I. e C.F. 12509200965, della gestione del servizio di Biblioteca Comunale per la durata di 54 (cinquantaquattro) mesi, dal 01.07.2024 al 31.12.2028;
- 5) **di approvare** lo schema di contratto volto a disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile CUBI, da stipulare successivamente all'approvazione del presente atto di affidamento dell'omonimo servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato_2**);
- 6) **di demandare** ai responsabili competenti ogni atto conseguente in ordine:
 - alla sottoscrizione del Contratto di Servizio e, alla definizione di eventuali atti tecnici che meglio precisino gli aspetti gestionali dei corrispondenti servizi nei limiti fissati dallo schema di contratto;
 - all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana al capitolo 5255 oggetto di integrazione, per le necessarie risorse residuali, in occasione della prima variazione utile;
 - alla pubblicazione della relazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale dell'ente e alla contestuale trasmissione della medesima relazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs.201/2022;

ALLEGATI

Allegato_1:

Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di Biblioteca comunale a favore dell'Azienda speciale consortile Culture Biblioteche In Rete (CUBI), ai sensi del D.lgs. 201/2022 art. 14, commi 2 e 3

Allegato_2:

Schema del contratto di servizio, corredato dei relativi sub-allegati:

- sub_All_1: Offerta economica e parametri quantitativi del servizio richiesto
- sub_All_2: Piano degli obiettivi annuali di gestione e dati di funzionamento da monitorare
- sub_All_3: Dati e indicatori di performance della biblioteca – Anni 2019 e 2023

COMUNE DI LISCATE

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale
n° 6 del 23-04-2024

IL Sindaco
F.to Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Liscate, lì 03-05-2024 a 18-05-2024

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-05-2024 per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li 13-05-2024

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Marzo Miriam

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005